

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 11 APRILE 1962

(71^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

PISEGNI DI LEGGE:

« Stabilizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie rette da Enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali » (911) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 1294, 1295
BELLISARIO, <i>relatore</i>	1294
DE SIMONE	1295
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1295

« Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie » (1786) (D'iniziativa dei senatori Moneti ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1284, 1287, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294
BARBARO	1287
BELLISARIO	1286, 1287, 1290
BERTOLA	1290, 1291
DE SIMONE	1287, 1288
DI ROCCO	1289
DONATI, <i>relatore</i>	1284, 1288, 1289, 1291, 1292, 1293, 1294

DONINI	Pag. 1290
GRANATA	1286, 1287, 1288
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1285, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294
MONETI	1287, 1288

« Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (1866) (D'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1276, 1277, 1278, 1280, 1281, 1282, 1283
BELLISARIO	1280, 1282, 1283
BERTOLA	1277, 1279, 1283
DONATI, <i>relatore</i>	1276, 1277, 1278, 1281, 1282
DONINI	1278, 1280
DI ROCCO	1282, 1283
GRANATA	1277, 1278, 1279,
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283
MONETI	1277
TIRABASSI	1280

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caleffi, Caristia, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Cranata, Macaggi, Moneti, Pennisi di Floristella, Russo, Tirabassi e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

M O N E T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale » (1866) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Pedini e Savio Emanuela: « Modifiche all'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, che detta norme relative alla nomina dei capi di istituto delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, tecnica, magistrale e delle scuole di avviamento professionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo ai colleghi che nella seduta precedente si discusse ampiamente sul disegno di legge e si decise di rinviare ogni decisione per un esame più accurato.

Prego pertanto il relatore, senatore Donati, per memoria dei colleghi, di riassumere brevemente i termini della discussione.

D O N A T I, relatore. La discussione ha sostanzialmente rivelato due tendenze: accettare il testo della Camera oppure limitare la portata del disegno di legge ai soli direttori e presidi delle scuole secondarie di

primo grado o, in via subordinata, distinguere tra capi di istituto delle scuole secondarie di primo e secondo grado, fissando per questi ultimi in sette il numero degli anni di servizio richiesto.

Sono inoltre emerse alcune considerazioni, particolarmente messe in rilievo dal Sottosegretario, sulla convenienza o meno di eliminare dall'articolo la parola « direttori », in modo da sancire con un testo di legge un'unica dizione per il capo di istituto, quella cioè di « preside ». Si è prospettata inoltre la convenienza di eliminare l'ultimo comma dell'articolo, che lascia dubbi sulla interpretazione e che comunque nulla aggiunge alla prassi già esistente, di valutare ai fini del concorso il servizio prestato in qualità di preside incaricato.

Vorrei aggiungere un'osservazione su un punto dell'articolo, che è sfuggito la volta scorsa alla nostra attenzione: si tratta dell'inciso « provvisti di laurea » del primo comma, che sarebbe innovatore rispetto alla norma vigente, che ammette per i presidi degli istituti magistrali anche il semplice diploma dell'istituto superiore di magistero. Se noi lasciassimo quell'inciso, temo che escluderemmo dalla norma alcuni di coloro che potrebbero concorrere alla nomina per gli istituti magistrali.

A mio giudizio, il disegno di legge, così come ci è pervenuto, non può essere approvato. Conseguentemente, in linea con l'impostazione data nell'altra seduta, presento formalmente due emendamenti. Nel primo comma propongo di sostituire le parole « media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e delle scuole secondarie di avviamento professionale » con le altre « secondaria di primo grado ». Questo significherebbe ridurre la portata del disegno di legge.

Subordinatamente, come già dissi la volta scorsa, se il primo emendamento non venisse approvato, suggerirei il seguente emendamento sostitutivo del primo comma: « I presidi ed i direttori degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di

laurea o di titolo equipollente, rispettivamente con almeno cinque o sette anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ».

Propongo poi di sopprimere l'ultimo comma.

Per quanto riguarda l'eventuale soppressione, nel primo comma, delle parole « ed i direttori », riterrei inopportuna la modifica, perchè penso che con essa si potrebbero intendere esclusi i direttori delle scuole secondarie di avviamento.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se invece di dire « i presidi ed i direttori degli istituti di istruzione media di primo grado », si dicesse « i presidi degli istituti di istruzione media e delle scuole secondarie di avviamento professionale », sarebbe chiaro.

D O N A T I, *relatore*. Saremmo però in contrasto con tutta la legislazione vigente. Io lascerei immutato quel punto, tanto più che con la scuola media unica i direttori scompariranno.

B E R T O L A. Vorrei far osservare che se si accetta la prima proposta del relatore bisogna poi aggiungere che nulla è innovato per quanto riguarda le scuole di istruzione classica, scientifica, ecc.; altrimenti risulterebbe abolita una parte del primo comma dell'articolo 1 del decreto di cui trattasi.

D O N A T I, *relatore*. Sono d'accordo con il senatore Bertola. L'aggiunta sarebbe necessaria. Ad ogni modo, per ora si tratta di decidere sul concetto.

P R E S I D E N T E. Terremo presente questa esigenza quando avremo deciso in merito alle soluzioni prospettate. Mi pare che non si sia discusso abbastanza circa la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo. Sarebbe utile chiarire per quali ragioni non si debba tenere conto per la graduatoria del concorso a capo di istituto del servizio prestato con qualifica di « ottimo » dai

professori che abbiano ricoperto incarichi di presidenza e di direzione.

D O N A T I, *relatore*. Il servizio prestato viene valutato in tutti i concorsi. Sopprimendo quel comma si vuole evitare il pericolo che, essendo la qualifica attribuita secondo un criterio del tutto personale, il preside incaricato che abbia avuto dal suo superiore la qualifica di « valente » e sia migliore di un collega che abbia avuto l'« ottimo », non veda valutato il proprio servizio.

P R E S I D E N T E. Le qualifiche debbono pur avere il loro peso. Anzi, ci rammarichiamo di solito perchè con troppa larghezza si attribuisce la qualifica di « ottimo ».

M O N E T I. Io vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sulle ultime parole del primo comma dell'articolo: « con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ». A me pare che tale disposizione sia un po' troppo drastica, nel senso che non si è tenuto conto di certe speciali situazioni; alludo in modo particolare al mandato parlamentare. Questa esclusione potrebbe colpire specialmente i nostri colleghi della Camera più che noi. Il Sottosegretario potrebbe forse darci qualche chiarimento in proposito.

G R A N A T A. Comunque, l'attuale legislazione non tiene conto del mandato parlamentare ai fini della valutazione degli anni di servizio per il concorso a preside.

P R E S I D E N T E. Questo è esatto.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa disposizione non innova nulla per quanto riguarda i parlamentari.

M O N E T I. Sono le parole « servizio effettivamente prestato nelle scuole » che mi lasciano perplesso. Vi potrebbe essere un parlamentare che per tre legislature consecutive riceve il mandato.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. E allora rende ben altro servizio al Paese e può anche essere esonerato dal servizio di preside.

D O N I N I. Onorevole Presidente, le perplessità sollevate dai colleghi ci inducono a rinnovare la nostra proposta, o meglio il suggerimento, da noi già avanzato nella precedente seduta, di rinviare l'esame della materia alla legge che stabilirà il nuovo stato giuridico.

Tuttavia, se si dovesse passare alla votazione del provvedimento, la nostra opinione è che esso dovrebbe essere modificato, in quanto non vediamo le ragioni per una distinzione tra l'ordine inferiore e quello superiore delle scuole secondarie. Sarà poi compito di coloro che predisporranno le norme del nuovo stato giuridico stabilire se occorra innovare in questo campo. Ci pare inopportuno, alla vigilia di un cambiamento notevole nella scuola, introdurre un elemento di differenziazione, limitando la portata del disegno di legge ai presidi delle scuole secondarie di primo grado.

D O N A T I, *relatore*. Personalmente ritengo che l'urgenza dei concorsi per le scuole secondarie di primo grado renda necessaria l'approvazione del provvedimento limitatamente a questo tipo di scuola. Infatti considerando obiettivamente la situazione che si è creata, per cui i professori oggi di ruolo hanno tutti meno anzianità di quanto occorrerebbe per poter accedere al concorso a preside, ritengo necessario l'abbassamento del numero di anni di servizio. Si tratta, a mio avviso, di un provvedimento di emergenza. In questo senso insisterei per la soluzione principale.

P R E S I D E N T E. Desidererei che il senatore Donati precisasse la sua proposta.

D O N A T I, *relatore*. La mia proposta principale, in seguito alla giusta osservazione del senatore Bertola, si concreta in un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, così formulato:

« A modifica di quanto è disposto nel primo comma dell'articolo 1 del decreto del

Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, i presidi e i direttori degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione, tra i professori ordinari, provvisti di laurea o titolo equipollente, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati » Mi fermerei qui, perchè il secondo comma è già nella legge. Questa è la mia proposta. In via subordinata proporrei l'altro emendamento che ho già letto.

G R A N A T A. Io ho l'impressione, Signor Presidente, che il senatore Donati, nella sua qualità di relatore, stia facendo un po' il processo alle intenzioni dei deputati proponenti questo disegno di legge, in quanto egli considera il disegno stesso come un provvedimento di emergenza, suggerito da circostanze eccezionali e particolarissime, laddove dalla sostanza del testo siffatta intenzione non emerge e appare chiaro che lo intendimento dei proponenti era rivolto a ringiovanire i quadri della scuola secondaria, sia di primo che di secondo grado. A me pare che il senatore Donati abbia dato una interpretazione assolutamente personale al provvedimento, non rispondente alla sostanza dell'iniziativa legislativa presa dai colleghi della Camera.

Pertanto, fermo restando il suggerimento poc'anzi avanzato dal collega Donini, ove si dovesse, in via subordinata, passare alla votazione, noi riteniamo che il disegno di legge debba essere approvato così com'è, proprio per evitare nel giudizio degli interessati il sospetto che si tratti di un provvedimento straordinario, di emergenza, che renderebbe più difficile la nostra posizione nei confronti del disegno di legge relativo al nuovo stato giuridico, la cui rapida discussione e approvazione noi auspichiamo e sollecitiamo.

Pertanto, noi ribadiamo la nostra opinione che si soprasseda, per il momento, allo esame del disegno di legge, o, in via subordinata, che si approvi il testo senza modificazioni.

Per quanto riguarda le due preoccupazioni emerse sia nella seduta precedente che stamattina, rispettivamente prospettate dai senatori Bertola e Moneti, vorrei precisare anzitutto che non è vero che il disegno di legge, anche se approvato così com'è, avrebbe un valore puramente formale, perchè di fatto i professori con cinque anni di servizio non avrebbero che scarsissime possibilità di vincere il concorso, in quanto è la commissione di volta in volta che stabilisce i criteri di valutazione dei titoli e dell'esame e non c'è alcuna norma di legge che prescriva delle limitazioni relativamente all'uso del punteggio a disposizione della commissione stessa. Sicchè non sarebbe forse male se da questa assemblea venisse approvato un ordine del giorno, o semplicemente venisse rivolto al Ministero l'invito a suggerire alla commissione una diversa distribuzione del punteggio, conferendo maggiore importanza alla prova d'esame anzichè soltanto ai titoli, come di fatto sinora è avvenuto. In tal modo il disegno di legge potrebbe veramente giovare alla scuola, consentendo di immettere nuove leve nei quadri dirigenti.

Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore Moneti, debbo dire che, una volta accettata la riduzione a cinque anni del servizio prestato, oltre questo non si debba andare, perchè un minimo di esperienza didattica effettivamente vissuta nella scuola è necessario per assolvere degnamente al compito di preside.

BERTOLA. Debbo dichiarare che personalmente non sarei contrario a rimandare l'esame della materia al provvedimento che stabilirà il nuovo stato giuridico. Il relatore ha detto che il provvedimento è necessario soprattutto per la scuola secondaria di primo grado. Vi sarebbe da osservare che se vi fosse uno stato di necessità, il disegno di legge non sarebbe di iniziativa parlamentare, ma di iniziativa del Governo. Comunque, il Governo è presente e può dire se veramente questo stato di necessità esiste, nel qual caso io accetterei la prima soluzione proposta dal relatore, quella cioè di limitare la norma alle scuole secondarie di

primo grado. Ma se questo stato di necessità non esiste, io penso che sarebbe meglio soprassedere all'esame del disegno di legge, per consentire al Ministero uno studio più approfondito di tutta la materia relativa ai concorsi a preside.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo conferma la sua opinione favorevole alla riduzione da otto a cinque degli anni di servizio prestato come professori ordinari per coloro che vogliono accedere al concorso per preside nelle scuole secondarie di primo grado.

Con riferimento all'osservazione fatta dal senatore Bertola, debbo confermare che noi vediamo favorevolmente l'approvazione della norma innovatrice, perchè effettivamente vi è una notevole, anzi una preoccupante carenza di presidi titolari nella scuola secondaria di primo grado. Sarebbe opportuno, pertanto, favorire l'accesso al concorso ad un maggior numero di candidati.

Per quanto concerne le scuole secondarie di secondo grado, il Governo conferma il suo avviso contrario alla riduzione da otto a cinque degli anni di servizio. Non sarebbe contrario però ad una riduzione da otto a sette anni, come applicazione anticipata di una norma proposta dal Governo stesso nel nuovo stato giuridico, in cui si prevede appunto tale riduzione.

GRANATA. Per la scuola secondaria di primo grado qual'è, nel nuovo stato giuridico, la durata minima del servizio richiesta per la partecipazione al concorso a preside?

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono sette anni per tutti e due i tipi di scuola.

Ripeto: noi non siamo contrari ad una riduzione da otto a cinque anni per le scuole secondarie di primo grado, ma siamo fermi per una riduzione a sette anni per quelle di secondo grado. La ragione è quella che ho già avuto l'onore di esporre nella seduta precedente, che cioè, a nostro avviso, il preside di un istituto di istruzione secondaria superiore, dovendo interessarsi ad una po-

polazione scolastica composta di giovani più maturi, che presentano dunque problemi più complessi, deve avere una più lunga esperienza didattica.

DONINI. A questo punto, io penso che noi dobbiamo fare formale proposta di rinviare l'esame della materia a quando si discuterà lo stato giuridico, anche perchè riteniamo che ciò costituirà uno stimolo ad affrettare la discussione di quel provvedimento.

PRESIDENTE. Io credo che le ragioni favorevoli e contrarie al rinvio siano state ampiamente esposte. Non rimane, quindi, che mettere ai voti la proposta del senatore Donini.

BELLISARIO. Prima che venga messa ai voti quella proposta, vorrei far osservare al senatore Donini che, prescindendo dal processo alle intenzioni, di cui parlava poco fa il senatore Granata, effettivamente vi sono ragioni di urgenza perchè sia abbassato il limite degli anni di servizio per la scuola secondaria di primo grado, in quanto sappiamo che vi è carenza di personale direttivo per quel tipo di scuola.

DONINI. Non le pare che l'urgenza riguardi piuttosto tutto lo stato giuridico?

BELLISARIO. Sì, ma poichè parliamo di questa materia, non sarebbe male, io credo, provvedere per il momento ad una carenza che è veramente preoccupante. Mi è stato detto in proposito che vi sono circa cento insegnanti non laureati che svolgono le funzioni di preside nelle scuole secondarie di primo grado, come incaricati.

Pertanto, inviterei il senatore Donini a ritirare la sua proposta, e procederei alla votazione dell'emendamento che tende a limitare la portata del provvedimento alle scuole secondarie di primo grado, stabilendo il limite di cinque anni per il servizio prestato.

Se la proposta di rinvio non venisse ritirata, io voterei contro per le ragioni già dette.

DONINI. Non posso ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione formulata dal senatore Donini.

(Non è approvata).

Procediamo, pertanto, nell'esame del disegno di legge.

TIRABASSI. A questo punto sarebbe utile vedere se è possibile approvare il disegno di legge così com'è.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto che il Governo non è favorevole all'approvazione del disegno di legge nel suo testo attuale, perchè ritiene inopportuno di ridurre a cinque anni il limite minimo di servizio per coloro che partecipano al concorso per preside negli istituti di istruzione secondaria superiore. Il limite dovrebbe essere quello previsto nel nuovo stato giuridico, cioè sette anni. Sarebbe favorevole invece all'accoglimento della riduzione a cinque anni del servizio limitatamente alle scuole di istruzione secondaria di primo grado.

DONINI. Il rappresentante del Governo avrà tutte le sue buone ragioni per mantenere questa opinione, ma come spiega allora che, alla Camera, il Governo si esprime favorevolmente al testo del disegno di legge?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Passiamo ora alla votazione degli emendamenti.

Il relatore, senatore Donati, propone di sostituire il primo comma dell'articolo con il seguente: « A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, i presidi e i direttori degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori ordinari provvisti

di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ».

Non vorrei però che votato l'emendamento in questa forma restasse preclusa la possibilità di ridurre a 7 gli anni richiesti per il concorso a preside nella scuola secondaria superiore.

Mi sembra opportuno mettere perciò in votazione il principio della riduzione a cinque anni del servizio per la partecipazione al concorso a preside delle scuole secondarie inferiori, riservandoci di dare al testo la sua definitiva formulazione quando avremo deliberato sull'altra parte.

Se non vi sono osservazioni metto ai voti la proposta del relatore Donati, concorde del resto con il testo della Camera, nel senso che ho precisato.

(È approvata).

D O N A T I , *relatore*. Per me il disegno di legge dovrebbe limitarsi a questo.

Vorrei osservare, circa il parere del Governo favorevole all'accoglimento della modifica intesa a ridurre a sette gli anni di servizio per il concorso a preside delle scuole secondarie di secondo grado, che una soluzione di questo genere innanzitutto precluderebbe la futura possibilità di una parificazione degli anni di servizio richiesti per i due tipi di scuola in sede di discussione del nuovo stato giuridico; comprometterebbe altresì i concorsi già banditi per gli istituti tecnici, nonchè il concorso che dovrebbe essere bandito, a quanto mi risulta, prossimamente per le scuole dell'ordine classico, scientifico e magistrale, perchè inevitabilmente vi saranno pressioni per la riapertura dei termini. Ricordo in proposito il precedente dei concorsi per direttore didattico: con una leggina, i concorsi banditi nel '48 finirono con lo svolgersi nel '56. Se vogliamo correre il rischio di una situazione del genere, accogliamo pure l'emendamento!

D'altra parte, non accoglierlo non comprometterebbe nulla per quanto concerne i concorsi in atto, e consentirebbe di prevedere nel nuovo stato giuridico una riduzione

anche a cinque anni del servizio prestato per le scuole secondarie superiori.

P R E S I D E N T E . Faccio osservare che se la preoccupazione di innovare non esiste per le scuole di istruzione secondaria di primo grado, non dovrebbe esistere nemmeno per le scuole secondarie di secondo grado. Circa, poi, le preoccupazioni manifestate dal senatore Donati in merito alla questione dei concorsi, penso che il rappresentante del Governo possa dare qualche chiarimento, dirci cioè se esistano preoccupazioni per il verificarsi degli inconvenienti prospettati.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ritengo che la riduzione del periodo di servizio a 7 anni non possa determinare gli inconvenienti prospettati dal relatore. Innanzitutto la norma che prevede una riduzione degli anni di servizio anche per le scuole dell'ordine superiore è stata già approvata dalla Camera dei deputati, ed in misura maggiore di quella prevista dall'emendamento. Quindi, se una conseguenza come quella prospettata dal senatore Donati dovesse esserci, ci sarebbe già in forza dell'approvazione suddetta.

Ora, desidero osservare che per quanto concerne i concorsi già banditi non vi è alcuna questione. I concorsi seguiranno regolarmente la loro strada, essendo stati banditi quando vigevano, come vigono, le norme che sappiamo. Quanto ai concorsi da bandire, i casi sono due: o prima che essi vengano banditi questo provvedimento sarà entrato in vigore, e allora saranno regolati secondo queste norme, oppure non sarà entrato in vigore e allora saranno banditi secondo le norme della vecchia legge.

Io non prevedo, quindi, gli inconvenienti prospettati.

Quanto al nuovo stato giuridico, è chiaro che noi ci auguriamo che possa venire approvato al più presto. Ciononostante non possiamo farci delle illusioni che tale approvazione possa avvenire nel giro di qualche mese. Basti pensare che dopo le vacanze pasquali, il Parlamento riaprirà verso la metà di maggio e alla ripresa dei lavori, il tempo, già limitato, sarà dedicato alla discus-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

71ª SEDUTA (11 aprile 1962)

sione dei bilanci. Quindi, il provvedimento sul nuovo stato giuridico non sarà approvato prima dell'autunno. Nulla vieterà al legislatore, di qui a sei mesi, in sede di esame del nuovo stato giuridico, di ridurre ancora il limite minimo del servizio, che fissiamo ora in sette anni.

PRESIDENTE. Non so se quanto ha detto il Sottosegretario può rasserenare lo animo del senatore Donati.

DONATI, relatore. Rimango fermo nella mia opinione, per l'esperienza che ho. La situazione che si determinò per il concorso dei direttori didattici dovrebbe essere significativa. Se il disegno di legge sarà approvato alla Camera, con la modifica che si vuole introdurre è evidente che vi saranno delle pressioni nel senso da me prospettato.

DI ROCCO. Ritengo che si potrebbero contemperare le due esigenze, se si accogliesse un emendamento aggiuntivo, così formulato: « La presente legge si applica per i concorsi a preside che saranno banditi successivamente alla sua entrata in vigore ».

BELLISARIO. Questo è implicito.

DONATI, relatore. Vi sarebbero egualmente pressioni per una leggina, che modificasse la situazione per i concorsi già banditi.

Per questi motivi, ritiro l'emendamento che avevo proposto in via subordinata e propongo che il disegno di legge limiti la sua efficacia alla scuola secondaria inferiore.

PRESIDENTE. Faccio mio l'emendamento che il senatore Donati ha dichiarato di voler ritirare.

Salvo una precisa formulazione metto ai voti la proposta di ridurre a 7 gli anni richiesti per la partecipazione al concorso a preside nelle scuole secondarie superiori.

(È approvata).

DONATI, relatore. Resta da chiarire la questione da me sollevata circa gli insegnanti

provvisi di diploma rilasciato dall'Istituto superiore di magistero.

MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Faccio osservare che per questi insegnanti vi è già una chiara norma nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 1947. Poichè quel comma non viene modificato è chiaro che essi conservano il loro diritto.

DONATI, relatore. È vero; non insisto nella mia osservazione. La precisazione del Sottosegretario risulterà nello stenografico della seduta e chiarirà ogni dubbio di interpretazione.

PRESIDENTE. Il penultimo comma del testo della Camera, come giustamente ha notato il relatore, è superfluo, in quanto ripete la dizione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 1947, che non è toccato.

Propongo perciò la soppressione del penultimo comma del testo della Camera.

(È approvata).

Il relatore Donati ha proposto altresì la soppressione dell'ultimo comma del testo della Camera in considerazione dei dubbi interpretativi cui esso potrebbe dar luogo.

Pongo ai voti questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

DI ROCCO. Poichè condivido la preoccupazione del senatore Donati sui concorsi in atto e poichè penso che non si possano dare sin d'ora assicurazioni che gli inconvenienti prospettati non si verifichino, insisto per l'emendamento aggiuntivo da me proposto. Penso che la precisazione non sia inutile. Se la legge non dice nulla, gli interessati potrebbero richiamarsi al precedente cui accennava il relatore per ottenere la riapertura dei termini dei concorsi già banditi.

PRESIDENTE. Mi dica l'esatta formulazione del suo emendamento.

D I R O C C O . L'emendamento è il seguente:

« La presente legge si applica ai concorsi a preside che saranno banditi successivamente alla sua entrata in vigore ».

B E R T O L A . Se le mie informazioni sono esatte, credo che le preoccupazioni siano eccessive, in quanto, per quanto riguarda l'istruzione classica, attualmente non c'è alcun bando di concorso; per quanto concerne l'istruzione tecnica, il concorso, non solo è stato già bandito ma, se non ricordo male, è in via di espletamento, perchè tutti i concorrenti, o quasi tutti, hanno già fatto gli esami.

D I R O C C O . In sostanza, sarebbe dannosa la disposizione che propongo?

B E L L I S A R I O . Sarebbe pleonastica.

D O N A T I , *relatore*. Non sarebbe pleonastica; impedirebbe all'Amministrazione di riaprire i termini.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti salvo coordinamento l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Di Rocco.

(È approvato).

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto concerne la questione della dizione « direttore », faccio presente che la legge 13 marzo 1958, numero 165, parla solo di presidi di prima categoria e presidi di seconda categoria: la dizione « direttore », è scomparsa; quindi, credo che non sia opportuno ripristinarla adesso, facendo nascere una maggiore confusione.

B E L L I S A R I O . E per le scuole d'arte?

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Le scuole d'arte hanno una diversa disciplina; per esse, la legge 13 marzo 1958, n. 165, mantiene la dizione « direttore ». L'esclusione si riferisce alle scuole di avviamento; ora, siccome qui parliamo di scuole di istruzione secondaria, credo che sia opportuno in base alla legge precitata, non usare più la dizione « direttore ».

D I R O C C O . Le osservazioni del Governo, circa la legge 13 marzo 1956, n. 165, hanno senz'altro la loro validità; osservo però che non è stata ancora abrogata la legge del 1932, la quale consente di accedere ai concorsi per direttore delle scuole di avviamento a laureati che siano forniti di cinque anni di laurea, anche se non hanno una esperienza scolastica di servizio effettivo.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi consenta di dirle, senatore Di Rocco, che quella norma è una deroga prevista da un testo di legge che qui non viene toccato, quindi, resta in vigore per suo conto. La questione della dizione « direttore » o « preside » non si riferisce alla deroga, ma al fatto che, ad un certo punto, creando le nuove tabelle del personale direttivo delle scuole secondarie di primo e secondo grado, si è adottata la dizione « preside » per tutti i capi d'istituti, ad eccezione di quelli di istruzione artistica.

In base alla legge 13 marzo 1958, n. 165, anche i direttori delle scuole di avviamento industriale si chiamano presidi.

P R E S I D E N T E . Ritengo che, in seguito agli emendamenti approvati, il disegno di legge debba essere formulato in due distinti articoli.

L'articolo 1 nel testo coordinato risulterebbe così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dai seguenti:

” I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria di primo grado sono nominati dal Ministro della pubblica istru-

zione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario.

” I presidi degli Istituti e delle scuole di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione tra i professori ordinari, provvisti di laurea, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario.

” Ai fini dei commi precedenti si considera solo il servizio effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati ” ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

L'articolo 2, secondo l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Di Rocco, risulterebbe così formulato:

« Le norme del precedente articolo si applicano ai concorsi a preside che saranno banditi successivamente alla entrata in vigore della presente legge ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti ed altri: « Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie » (1786)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Moneti, Donati, Zaccari, Bellisario, Baldini e Tirabassi: « Incarichi e supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie ».

La discussione di questo disegno di legge fu già iniziata in una precedente seduta ma fu rinviata per l'assenza del relatore.

Do pertanto la parola al senatore Donati, relatore.

D O N A T I , *relatore*. Sostanzialmente, il disegno di legge in esame, mira a provvedere alla necessità, manifestatasi in questo ultimo periodo, di fornire alle scuole secondarie personale laureato veramente qualificato. I presentatori di questo disegno di legge hanno pensato che personale laureato, con una certa esperienza didattica, potesse essere fornito dai maestri di ruolo laureati, che oggi praticamente non possono insegnare nella scuola media, perchè sarebbero costretti a lasciare un posto di ruolo per avere un incarico o una supplenza annuale.

È stato questo lo spirito animatore del presente disegno di legge, senonchè la formulazione, così com'è stata proposta, è sembrata ad alcuni troppo ampia, in quanto per essa gli insegnanti elementari sarebbero ammessi ad assumere supplenze ed incarichi nelle scuole secondarie di qualsiasi grado, quindi, anche nei licei classici, scientifici, istituti magistrali, istituti tecnici.

Per questo motivo, riesaminando anche con il senatore Moneti il testo del disegno di legge in esame, siamo venuti nella convinzione che convenga limitare la possibilità offerta ai maestri elementari solo all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ovviando così anche ad un altro grave inconveniente. Abbiamo infatti pensato che, estendendo la possibilità d'insegnamento dei maestri elementari anche alle scuole di secondo grado, avremmo alimentato una serie di appetiti che avrebbero determinato un profondo sconvolgimento di personale nella scuola, perchè gli insegnanti della scuola media inferiore si sarebbero sentiti nel pieno diritto di chiedere a loro volta la possibilità di essere incaricati o supplenti nelle scuole di ordine medio superiore, dal che, è ovvio, sarebbe venuto un movimento nella scuola veramente pauroso.

A seguito di tali considerazioni, abbiamo predisposto una serie di emendamenti che consistono, innanzitutto, nel sostituire l'intero articolo 1 con il seguente testo:

« Agli insegnanti elementari di ruolo laureati possono essere conferiti dai Provveditori agli studi incarichi d'insegnamento o supplenze annuali nelle scuole secondarie di primo grado ».

Abbiamo, naturalmente, anche valutato il fatto che questi insegnanti, avvantaggiati dal servizio già prestato, avrebbero evidentemente la precedenza nelle graduatorie rispetto agli altri laureati e abilitati, per cui si creerebbe una situazione di disagio in coloro che non hanno una sistemazione e attendono incarichi o supplenze. Pertanto, si è pensato di aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno rispettivamente l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato ».

Seguirebbe, poi, — e questa è la vera novità — un terzo comma così formulato:

« Gli insegnanti di cui al primo comma conservano il posto in ruolo nella scuola elementare per tutta la durata dell'incarico ».

Siccome la legge ha una ragione di emergenza, come tale deve avere un termine e, avendo eliminato quel limite che il testo dell'articolo 1 prevedeva, ci sembrerebbe opportuno aggiungere dopo l'articolo 2 che resterebbe invariato, un articolo 3 del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore all'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resta in vigore per 5 anni scolastici ».

Sono queste le proposte che restringono fortemente la portata del provvedimento, ma nel contempo, ritengo, soddisfano una esigenza realmente sentita nella nostra scuola e vengono incontro, per quanto è possibile, agli insegnanti elementari laureati che aspirano all'insegnamento nella scuola media.

M O N E T I . Aggiungo poche parole, solo per raccomandare vivamente alla Commissione di approvare il disegno di legge in esame.

Come ha ben detto il senatore Donati, abbiamo introdotto questi emendamenti limitativi proprio allo scopo di dimostrare

che il provvedimento è suggerito esclusivamente dal bisogno in cui si trova la scuola italiana, specialmente quella di ordine medio inferiore, di avere al proprio servizio un personale qualificato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Negli uffici del mio Ministero abbiamo preso in esame questa proposta di legge e le conclusioni alle quali siamo giunti sono sostanzialmente quelle enunciate dal senatore Donati; quindi, siamo perfettamente d'accordo. Tuttavia, se il senatore Donati non avesse difficoltà, gradirei che la discussione avvenisse sugli emendamenti che io intendo presentare, perchè, c'è una serie di elementi tecnici che sarebbe opportuno tenere presenti.

La formulazione che propongo, pertanto, è la seguente:

Art. 1. — « Gli insegnanti elementari ordinari, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono chiedere al Provveditore agli studi della provincia, in cui hanno la sede di servizio, di essere assegnati, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono iscritti, a seconda del titolo posseduto, in separate graduatorie provinciali, le quali sono utilizzate, rispettivamente, ai fini dell'assegnazione delle cattedre e dei posti che restino disponibili dopo la nomina ottenuta a termini delle vigenti disposizioni, degli aspiranti abilitati e dopo quella degli aspiranti laureati.

Per la presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie e l'assegnazione dei posti disponibili agli insegnanti elementari di ruolo si osservano, in quanto applicabili, le norme che regolano il procedimento di nomina degli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie ».

Art. 2. — « Gli insegnanti destinati alle scuole indicate nel precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle

scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, durante tale destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

Il servizio prestato nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale è valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse ».

Art. 3. — « Agli insegnanti elementari di ruolo spetta, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole medie o nelle scuole secondarie di avviamento professionale, il trattamento economico fondamentale di cui sono provvisti. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti, di cui al precedente comma, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale ».

Art. 4. — « La presente legge cessa di avere efficacia con l'anno scolastico 1966-67 ».

G R A N A T A . Comprendiamo i motivi che hanno indotto i colleghi presentatori del disegno di legge a proporre la immissione, nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze nelle scuole medie, anche di maestri elementari laureati e ne condividiamo sostanzialmente le ragioni. Comprendiamo altresì i motivi per cui sono stati presentati gli emendamenti limitativi e chiarificatori. Ma una prima obiezione vorrei fare: per quale motivo questi insegnanti elementari di ruolo laureati non possono accedere alle cattedre d'insegnamento degli istituti di or-

dine medio superiore? Perchè limitare il loro accesso solo alle scuole secondarie di primo grado? Questo, mi pare, oltre tutto, offensivo per il titolo che essi possiedono e che, implicitamente, attraverso tale provvedimento, acquisterebbe valore subordinato nei confronti di quello conseguito dal laureato che non è in ruolo nelle scuole elementari, che consente l'accesso all'insegnamento, sia nelle scuole medie superiori, sia nelle scuole medie inferiori.

In secondo luogo, c'è una considerazione di ordine didattico per mostrare l'opportunità di consentire ai maestri laureati l'insegnamento di determinate discipline, per esempio la filosofia, la pedagogia negli istituti magistrali, in quanto penso che la loro personale esperienza, acquisita nelle scuole, sia un elemento prezioso perchè questi insegnanti svolgano il loro compito con piena dignità.

Pertanto, riepilogando, sarei contrario alle limitazioni proposte, sia per evitare che, implicitamente, la legge attribuisca un valore diverso alla laurea conseguita dal laureato che non è di ruolo nella scuola elementare nei confronti della laurea conseguita dal maestro elementare di ruolo, il che costituirebbe una innovazione pericolosa e offensiva, sia perchè ritengo utile che questi insegnanti siano ammessi alle scuole medie superiori specialmente per alcune discipline, per le quali l'esperienza didattica acquisita nella scuola elementare rappresenta un elemento validissimo per l'esercizio della loro attività.

B E L L I S A R I O . Le ragioni sono validissime; solo dalla soluzione proposta dal senatore Granata sorgerebbe un grave problema: se autorizziamo i maestri elementari laureati, abilitati all'insegnamento nella scuola media superiore, ad accedere alle cattedre di detta scuola, automaticamente dovremmo fare altrettanto per gli insegnanti di ruolo nella scuola media inferiore abilitati all'insegnamento nella scuola media superiore.

G R A N A T A . Questo già succede, infatti, nel liceo di Caltanissetta; abbiamo due

insegnanti di materie letterarie che provengono dalla scuola media inferiore.

BELLISARIO. Si tratterà di un comando!

GRANATA. Non è una cosa normale, ma può succedere.

BELLISARIO. Comunque, avremo un profondo sconvolgimento di personale nella scuola, perchè tutti gli insegnanti della scuola media inferiore, abilitati all'insegnamento nella scuola media superiore, vorrebbero accedere alle cattedre degli istituti superiori.

MONETI. La preoccupazione espressa dal senatore Granata era tanto condivisa dai presentatori di questo disegno di legge che, originariamente, si era pensato di aprire ai maestri laureati tutte le scuole secondarie. Abbiamo ripiegato su queste disposizioni limitative, proprio per non creare turbamenti nell'interno della scuola, perchè, per una regola di giustizia, avremmo dovuto, altrimenti, consentire a tutti gli insegnanti della scuola media inferiore, abilitati all'insegnamento nella scuola media superiore, di insegnare in detta scuola, creando, ovviamente, un turbamento nella scuola secondaria di primo grado dove c'è una grande penuria d'insegnanti.

Inoltre, dobbiamo considerare che, mentre una semplice laurea, senza abilitazione, può dare una certa tranquillità per quanto riguarda l'insegnamento nella scuola media inferiore, desta invece qualche preoccupazione di fronte alla possibilità di fare accedere questi insegnanti alla scuola media superiore, perchè, nella scuola elementare il maestro insegna con un certo metodo didattico, valido certamente per i ragazzi dai sei agli undici anni ma che lo porrebbe in gran disagio se tutto ad un tratto venisse messo a contatto con ragazzi di sedici-diciassette anni.

GRANATA. Allora, l'esperienza didattica acquisita nella scuola elementare per lei è un elemento negativo!

MONETI. I motivi per cui abbiamo concretato gli emendamenti limitativi non intendono assolutamente introdurre una discriminazione nei confronti della laurea, ma vogliono rimediare soltanto agli inconvenienti pratici che nascerebbero da una soluzione troppo ampia.

Penso che possano aprirsi in un prossimo futuro altre prospettive, ma oggi la gradualità consiglia di procedere con cautela.

PRESIDENTE. Do molta importanza alle dichiarazioni del senatore Moneti che, praticamente, riconosce l'opportunità di recedere da una visione inizialmente più ampia.

BARBARO. Questo disegno di legge effettivamente s'impone e si imporrebbe nella sua originaria stesura quando si pensa che, allo stato attuale delle cose, non solo semplici laureati, ma addirittura studenti iscritti al primo anno della facoltà di lettere insegnano nei licei classici come incaricati; tuttavia, dal momento che lo stesso presentatore ritiene opportuno correggere la proposta iniziale, io accetto la limitazione ed invito i colleghi a voler approvare rapidamente il provvedimento, venendo così incontro alle attese degli interessati i quali sono anche delle persone benemerite.

DE SIMONE. Secondo l'attuale legislazione, colui il quale ha l'abilitazione all'insegnamento di una data materia, ha il diritto di accedere alla cattedra corrispondente all'abilitazione stessa; quindi, il maestro elementare che ha l'abilitazione per un istituto superiore, potrebbe fare la domanda per l'insegnamento nella scuola superiore: dovrebbe però rinunciare alla carriera di maestro. Ora, l'elemento nuovo che introduce questo disegno di legge è proprio quello della permanenza nel posto di ruolo e, questo costituisce un privilegio rispetto all'insegnante della scuola media inferiore abilitato all'insegnamento nella scuola media superiore, in quanto, una volta acquisito questo diritto della permanenza nel posto di ruolo, il maestro elementare può benissimo, in ba-

se alla legislazione vigente, reclamare l'insegnamento negli istituti superiori.

D O N A T I , *relatore*. Ma in questo caso deve abbandonare il posto di ruolo.

D E S I M O N E . Un'altra questione che pongo è la seguente: colui il quale è abilitato per un istituto di grado superiore, come sarà inquadrato poi, per questa abilitazione, nell'istituto di grado inferiore? Se questi non ha l'abilitazione corrispondente all'insegnamento nella scuola inferiore, come sarà inquadrato in quella specifica cattedra della scuola inferiore con quella specifica abilitazione?

D O N A T I , *relatore*. Il grado di abilitazione non conta.

D E S I M O N E . Ma dal punto di vista didattico, non capisco perchè colui il quale possiede un'abilitazione per una data cattedra, dovrebbe perdere questo diritto! In sostanza, vorrei dire che questo stato di cose deriva dal privilegio che si viene a creare stabilendo il principio della permanenza nel posto di ruolo; è una falla che si apre e determina delle grandi perplessità.

G R A N A T A . Riferendomi a quanto detto poco fa, vorrei fare una osservazione. Le ragioni addotte dai proponenti a giustificazione degli emendamenti restrittivi mi hanno sostanzialmente convinto eccetto per un punto. La maggior parte dei maestri elementari conseguono la laurea in filosofia e pedagogia. Accettando questo emendamento limitativo non verremmo a creare una sperequazione nella valutazione del titolo di laurea conseguita dai maestri elementari? Il maestro elementare che ha conseguito la laurea in lettere e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola media acquisisce il diritto di insegnare nella scuola media e di essere immesso nella graduatoria specifica, mentre il maestro elementare che ha conseguito la laurea in filosofia e pedagogia perde praticamente questo diritto.

M O N E T I . Il maestro laureato in filosofia e pedagogia può concorrere alle cattedre di lettere!

G R A N A T A . Ma non come abilitato! Ho l'impressione che il rimedio sia peggiore del male, perchè danneggiamo i laureati in pedagogia e filosofia che hanno conseguito l'abilitazione per una scuola media superiore che non possono, tuttavia, avvalersi del vantaggio offerto dal presente disegno di legge.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non dobbiamo cambiare la prospettiva del disegno di legge, il quale non è indirizzato a favore degli insegnanti forniti di titolo, ma vuole fare fronte a una necessità attuale della scuola che suggerisce di ricorrere a dei rimedi in deroga a quelle che sono le norme vigenti per tutti gli impiegati dello Stato.

Debbo dire, non per retorica, ma per convinzione, che considero con uguale rispetto sia l'insegnante elementare che l'insegnante di scuola media, e l'insegnante di scuola superiore, ognuno dei quali assolve ad una funzione degnissima e nella misura in cui l'assolve è meritevole della più alta considerazione da parte della società.

Ripeto che non intendiamo dare dei diritti, ma vogliamo, con una legge che è limitata anche nel tempo, venire incontro ad una necessità obiettiva della scuola secondaria per la quale ad un certo momento ricorriamo all'opera di insegnanti ai quali, qualora lo chiedano, diamo un comando in una scuola di ordine medio.

Esiste oggi questa esigenza per l'insegnamento della storia, della filosofia e della pedagogia? Posso senz'altro dirvi che non esiste questa esigenza, anzi se c'è un settore in cui si hanno difficoltà per impiegare tutti gli elementi disponibili, questo è proprio il settore della storia, della filosofia e della pedagogia.

Il Governo perciò è favorevole all'approvazione del presente disegno di legge con le limitazioni proposte perchè esso viene incontro ad una situazione di emergenza,

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Agli insegnanti elementari di ruolo laureati possono essere conferiti, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, incarichi d'insegnamento o supplenze annuali nelle scuole secondarie.

Gli insegnanti stessi hanno diritto a conservare il posto di ruolo nella scuola elementare per non oltre un quadriennio dal conseguimento del primo incarico o della prima supplenza annuale dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il senatore Donati propone di sostituire questo articolo con il seguente testo:

« Agli insegnanti elementari di ruolo laureati possono essere conferiti dai Provveditori agli studi incarichi d'insegnamento o supplenze annuali nelle scuole secondarie di 1° grado.

Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno rispettivamente l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato.

Gli insegnanti di cui al primo comma conservano il posto in ruolo nella scuola elementare per tutta la durata dell'incarico ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per il primo comma dell'articolo 1, insisterei per la formulazione già annunciata che ritengo più ampia e più completa:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono chiedere al Provveditore agli studi della provincia, in cui hanno la sede di servizio, di essere assegnati, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di

cattedra, disponibili nelle scuole medie di primo grado ».

D O N A T I , *relatore*. C'è una grave limitazione: nel senso cioè che le assegnazioni possano avvenire solo nell'ambito della provincia!

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non insisto su questa limitazione anche se la ritengo ispirata ad esigenze di ordine pratico.

D I R O C C O . Visto che il disegno di legge tende soprattutto a sopperire alle necessità della scuola, lasciamo che questi insegnanti possano presentare la domanda dove vogliono!

P R E S I D E N T E . Non faremmo così che creare una grave confusione. Lasciamo piuttosto che possano presentare la domanda al modo stesso dei laureati.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Possiamo modificare l'emendamento da me proposto nel modo seguente:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono chiedere di essere assegnati, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole medie di primo grado ».

D O N A T I , *relatore*. Ma c'è sempre la limitazione ad un anno, mentre andiamo verso incarichi triennali. Non si capisce perchè si debba fare questa discriminazione; immettiamoli allo stesso titolo degli altri!

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono d'accordo. Dobbiamo tenere presente che si tratta di un provvedimento di carattere eccezionale e se diamo l'incarico triennale può accadere che nell'anno successivo un abilitato rimanga privo di incarico poichè si trova la cattedra bloccata per tre anni dal maestro di ruolo. Non vedo perchè questa provvidenza ragio-

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

71ª SEDUTA (11 aprile 1962)

nevolmente adottata nei confronti degli abilitati che concorrono alle cattedre debba essere estesa anche ad una misura di emergenza come quella che oggi discutiamo. Questa proposta di un incarico triennale svisa il provvedimento nella sua natura e può dar luogo ad autentiche ingiustizie.

Teniamo presente che ora le abilitazioni vengono fatte ogni anno e ci sono, quindi, sempre nuove ondate di giovani abilitati che hanno diritto di iniziare il loro lavoro; per queste ragioni insisto perchè l'incarico sia annuale. È logico che qualora il posto non sia chiesto da un altro abilitato, viene confermato l'insegnante elementare.

D O N I N I . Mi sorprendono queste preoccupazioni e queste limitazioni che inducono a modificare il primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, che — a mio avviso — potrebbe essere approvato nel testo formulato dal presentatore; mi sorprendono perchè in astratto possono essere giustificate, ma non tengono conto di una situazione reale della scuola di oggi. Il pericolo non è che ci possano essere dei posti sottratti agli abilitati, ma che, di fatto, oltre diecimila studenti universitari non laureati hanno incarichi e supplenze!

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La cifra comunicatami dalla Direzione, se non erro, è un po' al disotto dei 4.000.

B E R T O L À . Lei, senatore Donini, considera anche i supplenti, ma si tratta di un'altra figura!

D O N I N I . Sono sempre dei giovani che insegnano, recando, fra l'altro, grave danno alla loro preparazione universitaria!

Ogni misura restrittiva nei confronti dei maestri a mio avviso, anche se può essere astrattamente giustificata, nella pratica non serve a nulla.

La limitazione alla scuola media inferiore è anch'essa assurda. Centinaia di giovani non laureati hanno supplenze al ginnasio superiore e al liceo; quindi se un maestro laureato può coprire questi posti tanto meglio!

B E L L I S A R I O . In questo caso la norma andrebbe estesa anche ai laureati di scuola media inferiore!

D O N I N I . Sarei d'accordo anche su questa misura, se sono abilitati. Non vedo la necessità di fare questa distinzione in piccole caste cinesi.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero far presente al senatore Donini che la situazione non è uguale in tutto il territorio della Repubblica; ci sono delle Provincie dove la situazione presenta questi gravi aspetti, ma, per fortuna, ci sono molte altre Provincie dove la situazione si può considerare normale se per normale intendiamo l'assegnazione dell'incarico al laureato.

Nel votare il presente disegno di legge dobbiamo avere di mira due obiettivi: primo, venire incontro alle necessità della scuola; secondo, non danneggiare i giovani i quali debbono iniziare, o hanno appena iniziato, la loro carriera nell'insegnamento.

Le norme, pertanto, che tendono ad evitare che un insegnante laureato di ruolo, il quale ha il suo posto assicurato per il presente e per l'avvenire, possa valersi proprio della sua anzianità di servizio e dei titoli acquisiti per sbarrare il passo ad un giovane laureato o abilitato che si accinge a realizzare e ad iniziare la sua carriera, queste norme, dicevo, debbono essere mantenute.

Noi ci auguriamo che entro cinque anni questa situazione possa essere superata dalle nuove leve che le facoltà di magistero potranno darci, venendo così incontro ad una necessità contingente della scuola media.

Per le ragioni addotte raccomando vivamente ai componenti la Commissione che non avvenga che questo disegno di legge troppo esteso finisca per incontrare delle difficoltà anche nell'altro ramo del Parlamento; vorrei, invece, che esso fosse approvato rapidamente cosicché col nuovo anno si possa venire incontro a queste necessità.

Prego, pertanto, di approvare il disegno di legge con le limitazioni proposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal Governo al primo comma dell'articolo 1 che risulterebbe così formulato:

« Gli insegnanti elementari di ruolo, forniti del prescritto titolo di abilitazione o di laurea, possono essere assegnati dai Provveditori agli studi, per la durata dell'anno scolastico, a cattedre o a posti con orario che dia diritto al trattamento di cattedra, disponibili nelle scuole secondarie di primo grado ».

(È approvato).

Ricordo che è stato, inoltre, presentato dal senatore Donati un emendamento tendente a sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati seguiranno, rispettivamente, l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato ».

B E R T O L A . Sono piuttosto perplesso sulla opportunità di introdurre questo emendamento. Noi stiamo facendo una legge di carattere eccezionale, nell'interesse della scuola media, e dobbiamo fare attenzione che non vengano danneggiati nè i laureati nè gli abilitati proprio in questo momento di carenza. Questo sistema della doppia graduatoria può creare delle difficoltà. Porto un esempio pratico: in una provincia è vacante un posto in una scuola media. A questo posto concorrono un maestro abilitato e un giovane uscito da due o tre anni dall'università. Secondo le disposizioni contenute in questo emendamento a chi viene assegnato il posto? Evidentemente al maestro abilitato e il giovane laureato si troverà quindi senza posto.

È vero che quel maestro abilitato lascerà poi un posto vacante, ma per chi?

Non ci siamo; questo maestro, laureato o abilitato che sia, deve venire dopo l'esaurimento della graduatoria sia degli abilitati che dei laureati.

Comprendo che esiste una implicita contraddizione, d'altra parte tutte le volte che variamo una legge eccezionale che modifica tutto il nostro ordinamento andiamo sempre incontro a delle contraddizioni; non ci resta che rendere il numero delle contraddizioni il più esiguo possibile.

Ritengo, pertanto, opportuno stabilire che i maestri sia laureati che abilitati vadano in fine alla graduatoria degli abilitati e dei laureati dei Provveditorati agli studi.

D O N A T I , *relatore*. Il nostro ordinamento in linea normale concede il diritto di insegnamento soltanto agli abilitati; conseguentemente il laureato viene già a fruire di una situazione eccezionale, non normale nel nostro ordinamento. Ritengo, quindi, logico che il maestro abilitato segua gli abilitati perchè ha tutti i crismi richiesti per insegnare e i laureati seguano i laureati. Se posponiamo l'abilitato al laureato facciamo un qualcosa che contrasta con tutto lo spirito della nostra legislazione.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Aderisco alle ragioni addotte dal relatore poichè in realtà l'abilitazione è l'unico titolo che dà veramente diritto ad insegnare.

Aggiungo, inoltre, che le preoccupazioni del senatore Bertola mi sembrano eccessive perchè in verità il numero dei maestri laureati è notevole, mentre il numero dei maestri laureati abilitati non è affatto rilevante, nè ritengo che per un incarico così precario i maestri laureati vogliano sottoporsi all'abilitazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il secondo comma nel testo proposto dal senatore Donati.

(È approvato).

Si intende così assorbito il secondo comma proposto dal rappresentante del Governo.

Il terzo comma dell'emendamento Donati ritengo sia stato assorbito dal primo comma proposto dal Governo e già approvato.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come terzo comma

dell'articolo penso sia opportuno approvare quello da me proposto:

« Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con propria ordinanza i modi e i termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati, nonchè i criteri per la compilazione delle graduatorie di cui al comma precedente ».

Nel proporre l'approvazione del presente emendamento, desidero assicurare che farò presente al Ministro (a meno che la Commissione non voglia votare un ordine del giorno), l'esigenza espressa dalla Commissione stessa, e cioè che gli insegnanti laureati presentino domanda negli stessi modi dei laureati, cioè presso due provveditorati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il terzo comma nel testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Art. 2.

Il servizio prestato dagli insegnanti elementari nelle scuole secondarie ha valore a tutti gli effetti giuridici ed economici nel ruolo di provenienza. Per tutto il periodo dell'incarico o supplenza, l'insegnante riceve il trattamento previsto per l'incarico ottenuto, conservando però *ad personam*, anche ai fini della pensione, le eventuali differenze fra il trattamento spettantegli per la sua qualifica nel ruolo di provenienza ed il trattamento previsto per l'incarico ricoperto.

Ricordo che il rappresentante del Governo ha proposto di sostituire questo articolo con due articoli così formulati:

Art. 2. — « Gli insegnanti destinati alle scuole indicate nel precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, durante tale destinazione, il posto nel ruolo cui ap-

partengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

Il servizio, prestato nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, è valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse ».

Art. 3. — « Agli insegnanti elementari di ruolo spetta, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole medie o nelle scuole secondarie di avviamento professionale, il trattamento economico fondamentale di cui sono provvisti. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti, di cui al precedente comma, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale ».

D O N A T I , *relatore*. Ritengo sia opportuno inserire, nel primo comma dell'articolo 2, le parole « a tutti gli effetti giuridici ed economici », dopo quelle « Essi conservano », perchè il maestro non deve perdere gli anni di carriera.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho alcuna difficoltà a questa aggiunta.

P R E S I D E N T E . Ritengo sia opportuno che quanto nell'articolo 3 proposto dal Governo si riferisce alla parte finanziaria formi un articolo a parte, che diverrebbe l'articolo 4. Inoltre mi sembra che la formulazione di questi articoli andrebbe coordinata con quella del precedente, dicendo anche negli articoli 2 e 3: « scuole secondarie di primo grado ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non ho difficoltà neppure ad accogliere queste modificazioni.

P R E S I D E N T E . Procediamo allora alla votazione.

Do nuovamente lettura degli articoli con le modificazioni ora proposte e accolte dal Governo:

Art. 2.

Gli insegnanti destinati alle scuole secondarie a norma del precedente articolo sono dispensati dagli obblighi di servizio nelle scuole elementari, alle quali sono organicamente assegnati. Essi conservano, a tutti gli effetti giuridici ed economici, durante il periodo di destinazione, il posto nel ruolo cui appartengono, la sede di titolarità, il proprio stato giuridico e titolo allo sviluppo di carriera nel ruolo stesso.

Il servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado è valutato dai competenti capi d'istituto secondo le norme in vigore per i professori non di ruolo delle scuole stesse.

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 3.

Gli insegnanti elementari di ruolo conservano, durante il periodo del servizio prestato nelle scuole secondarie di primo grado, il trattamento economico fondamentale del ruolo di provenienza. Qualora tale trattamento sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta a titolo di assegno personale, non utile a pensione. Le competenze accessorie spettano nella misura stabilita per l'insegnamento secondario e per la sede in cui esso è impartito.

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Il trattamento economico fondamentale, l'eventuale assegno personale e le competenze accessorie sono corrisposti agli insegnanti di cui alla presente legge, a carico del capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione concernente le spese per gli assegni al personale della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale.

Ritengo che non occorra un ulteriore parere su questo articolo da parte della Commissione finanze e tesoro poichè non si tratta di una nuova spesa. Non abbiamo fatto che chiarire ciò che era già implicito nel disegno di legge presentato dal senatore Moneti.

D O N A T I , *relatore*. Notate, però, che, nel testo originario si diceva « anche ai fini della pensione »; spero che il concetto rimanga!

P R E S I D E N T E . Nell'articolo approvato si dice « non utile a pensione ».

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La differenza sarà corrisposta a titolo di assegno personale.

D O N A T I , *relatore*. Il maestro elementare che ha uno stipendio di 60 mila lire, agli effetti della pensione, versa sulle 60 mila lire e ha diritto sulle 60 mila lire; ma se voi come professore gli date 50 mila lire di stipendio, è chiaro che riducete la quota.

M A G R I ' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non daremo mai un soldo di meno di quello che è il trattamento economico fondamentale di cui l'insegnante è provvisto.

P R E S I D E N T E . Abbiamo già approvato l'articolo 3; comunque chiariamo un momento questo punto. Nell'articolo approvato si legge: « Qualora tale trattamento — quello cioè del ruolo di provenienza — sia inferiore a quello dovuto per l'insegnamento da essi impartito, la differenza è corrisposta

a titolo di assegno personale, non utile a pensione ».

DONATI, *relatore*. Se la differenza dovesse essere, invece, a favore del primo insegnamento?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Allora, resta utile a pensione; questo è ovvio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4 di cui ho dato lettura. (*È approvato*).

Dopo l'articolo 4 il senatore Donati propone di aggiungere un articolo del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore all'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e resta in vigore per 5 anni scolastici ».

Credo che convenga dare la precedenza al termine della durata piuttosto che a quello della decorrenza; pertanto, l'articolo dovrebbe essere così formulato:

Art. 5.

La presente legge ha efficacia per 5 anni scolastici a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Stabilizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie rette da Enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali » (911)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Sta-

bilizzazione degli insegnanti delle scuole secondarie rette da Enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali ».

BELLISARIO, *relatore*. La volta scorsa ho pregato il signor Presidente di rinviare la discussione di questo disegno di legge, data l'assenza del senatore Angelini Cesare il quale aveva espresso il desiderio di essere presente alla discussione. Oggi sono costretto a rinnovare la preghiera di un rinvio per lo stesso motivo; tuttavia, senza pregiudicare la soluzione della questione e, quindi, l'approvazione o meno di questo disegno di legge, considerando che è in preparazione presso i competenti uffici l'ordinanza sulla formazione delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze, vorrei proporre un ordine del giorno con il quale si inviti il Governo ad inserire nella ordinanza stessa una norma che riconosca agli insegnanti delle scuole cui si riferisce il disegno di legge la precedenza in graduatoria rispetto agli altri concorrenti.

L'ordine del giorno sarebbe, pertanto, del seguente tenore:

« Il Senato, tenuto conto della particolare situazione in cui sono venuti a trovarsi gli insegnanti delle scuole secondarie rette da Enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali, invita il Governo ad inserire nell'ordinanza sulla formazione delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze per l'anno scolastico 1962-63, una norma in forza della quale agli insegnanti delle scuole sopra indicate sia riconosciuta la precedenza in graduatoria a parità di titolo con gli altri concorrenti ».

Come è noto, si tratta in molti casi di professori che hanno speso gran parte della loro vita per dare incremento alla scuola; essi, dopo molti anni di lodevole operosità, non di rado scarsamente retribuita, si vedono licenziati, senza forse la possibilità di partecipare a concorsi statali per aver superato il limite di età e, comunque, dopo avere ottenuto la garanzia di stabilità del posto da parte dell'Ente pubblico dal quale dipendevano.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rende conto delle ragioni che hanno mosso il senatore Angelini Cesare a presentare questo disegno di legge e delle ragioni che hanno spinto il senatore Bellisario a proporre il suo ordine del giorno.

Non entro nel merito del disegno di legge perchè, in seguito alla richiesta fatta, la discussione sarà rinviata per quanto, non posso, incidentalmente, non rilevare che il disegno di legge del senatore Angelini Cesare urta contro il fatto che l'istituto della stabilizzazione ormai non esiste più.

Per quanto concerne la proposta del senatore Bellisario, debbo dire che il Governo dovrà trovare ovviamente una misura atta a garantire gli insegnanti delle scuole parificate rette dagli Enti pubblici dichiarate soppresse per la loro sostituzione con analoghe scuole statali, ma questo non potrà riferirsi al passato che ormai, in qualche modo, sarà stato sistemato, bensì al presente, cioè a quello che avverrà nel prossimo anno scolastico. Quindi, dovrebbe essere chiaro che nell'ordine del giorno non si deve usare il passato prossimo, ma il presente e, pertanto, si dovrebbe dire « in cui vengono a trovarsi » piuttosto che « in cui sono venuti a trovarsi ».

Nel caso che, in un piccolo Comune, venga soppressa la scuola parificata tenuta dal Comune stesso e sostituita con analoga scuola statale, non abbiamo alcuna difficoltà a considerare nell'ordinanza per gli incarichi e le supplenze la possibilità di immettere nella scuola statale i provenienti dalla scuola parificata che si sopprime.

Quindi, se il senatore Bellisario volesse modificare l'ordine del giorno nel senso di invitare il Governo a considerare nell'imminente ordinanza sulla formazione delle graduatorie per gli incarichi e le supplenze la particolare situazione in cui vengono a trovarsi questi insegnanti, emanando delle norme che assicurino loro una posizione preferenziale nell'affidamento degli incarichi e delle supplenze, non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

D E S I M O N E . Non condivido la preoccupazione del senatore Bellisario, in

quanto, se non ho letto male, il disegno di legge riguarda i professori che siano forniti del titolo di abilitazione, che abbiano prestato servizio con carattere di continuità per un periodo di almeno cinque anni e che abbiano riportato la qualifica « senza demerito » per ciascun anno di servizio prestato.

Ora, secondo l'ordinanza sugli incarichi e sulle supplenze per questi professori e insegnanti negli istituti legalmente riconosciuti, oltre il titolo di abilitazione, viene considerato anche il numero degli anni di insegnamento. Per quello che io so, proprio in questi istituti sono rimasti dei professori che hanno fatto regolarmente la loro domanda d'incarico e supplenza, sono stati inclusi nelle graduatorie per gli abilitati, hanno avuto un punteggio altissimo e hanno scelto il posto; quindi, allo stato delle cose, non vedo alcuna preoccupazione, perchè costoro avranno molti titoli di preferenza rispetto agli altri, per cui non c'è bisogno di una specifica disposizione del Governo.

Secondo le disposizioni vigenti, essi hanno diritto sia al punteggio come abilitazione, sia al punteggio come anni d'insegnamento; manca solo il punteggio relativo alla qualifica, ma non potranno mai trovarsi in una situazione d'inferiorità proprio in quelle scuole.

P R E S I D E N T E . Da quanto ha detto debbo arguire che il senatore De Simone è favorevole comunque all'approvazione dell'ordine del giorno.

D E S I M O N E . Ritengo che non sia neppure necessario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bellisario, con le modificazioni proposte dal Governo.

(È approvato).

La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari